

Sui danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura

INTRODUZIONE

La problematica riguardante i danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura rappresenta un tema di sostenibilità ambientale e socioeconomica che rientra, a pieno titolo, nell'ambito della gestione delle risorse naturali.

Giova ricordare a tale proposito che i cardini della gestione sostenibile si basano sull'integrazione di azioni che sono nello stesso tempo d'interesse economico, sociale e ambientale. Inoltre gestione sostenibile vuol dire utilizzare una determinata risorsa in modo e misura tale da soddisfare, ora e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale e globale, senza arrecare danno agli altri ecosistemi.

Il sussistere di danni rilevanti a scapito delle attività agricole rappresentata da solo un indicatore della rottura dell'equilibrio e dell'integrazione sopra enunciata. Evidentemente, per ragioni diverse, che proveremo a esaminare brevemente, si è verificato che una componente ambientale ha preso il sopravvento su altre, con pregiudizio nei riguardi di importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali.

Nel caso specifico, nel nostro Paese, la sovrappopolazione di selvatici, peraltro appartenenti a poche specie, determinano in molti casi danni considerevoli che, per ragioni più che altro politiche, talvolta celate da una distorta componente etico-ideologica, sono diventati di non facile soluzione.

Senza escludere in alcuni casi interessi lobbistici, la principale leva è rappresentata dalla contrarietà alla riduzione dei sovraccarichi di selvaggina da parte dell'opinione pubblica che identifica nella fauna un'espressione della naturalità

* *Università degli Studi di Firenze*

di un determinato ambiente, senza considerare i danni riflessi che vengono arrecati ad altre componenti ambientali e ad alcune attività economiche quando non si rispettano quei rapporti di compatibilità sopra enunciati.

In queste condizioni il ricorso all'indennizzo, oppure al risarcimento dei danni, che dovrebbe rappresentare un provvedimento straordinario per tamponare situazioni incidentalmente sfuggite al controllo da parte di chi è preposto alla gestione della fauna selvatica, diviene lo strumento di ordinaria amministrazione di un'anomalia che ha riflessi negativi in campo ecologico, economico e sociale. Ciò nell'evidente considerazione che chiunque intraprende un'attività economica fa affidamento su un bilancio costi-ricavi che, sicuramente, non prevede un lucro proveniente da indennizzi o risarcimenti per eventi imprevedibili quali appunto, nel caso delle attività agricole, sono i danni che la fauna selvatica arreca.

Ciò nonostante quando, in via del tutto incidentale, dovessero verificarsi dette problematiche, il pronto risarcimento del reale danno subito rappresenta, oltre che la strada per limitare l'impatto dell'evento subito, un atteggiamento etico per far sì che le conseguenze di una cattiva politica non vadano a gravare sugli operatori di un settore economico che, nella realtà del nostro Paese, è già affetto da non pochi problemi congiunturali.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Prima ancora di tentare un inquadramento della problematica riguardante i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, si ritiene importante fare qualche riferimento alla normativa di interesse del tema che qui stiamo trattando.

L. 11 febbraio del 1992 n. 157 recante *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*.

- L'art. 2 della L. 157/92 indica le specie particolarmente protette e include tra di esse tutte quelle che Direttive comunitarie, accordi internazionali o appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciati di estinzione.
- L'art. 9, comma 1 assegna alle Regioni compiti amministrativi e di pianificazione faunistico-venatoria. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
- L'art. 10 stabilisce che una parte variabile dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione sia destinata a protezione della fauna (per la zona alpina detta quota si abbassa al 10-20%);

- L'art. 14, comma 14 stabilisce che «L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) provvede all'erogazione di contributi per il *risarcimento* dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della *prevenzione dei danni medesimi*».
- L'art. 19, comma 2 (*Controllo della fauna selvatica*) prevede che «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, *per la tutela del suolo*, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, *per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche*, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA). Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».
- L'art. 26, comma 1 così recita «Per far fronte ai *danni non altrimenti risarcibili* arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai *risarcimenti*, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23».

La L. 394/91 Legge quadro sulle aree protette.

- L'art. 11 (Regolamento del Parco) comma 3, salvo diritti indicati al comma 5, vieta nei parchi «a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali».

Il comma 4 indica le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quello che qui interessa, «per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede *eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco*. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco

o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso». L'art. 15, comma 3 obbliga «L'Ente parco a *indennizzare i danni* provocati dalla fauna selvatica del parco».

La L. n. 281/1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

L'art. 3 comma 5, allo scopo di prevenire i danni al patrimonio zootecnico, prevede da parte delle regioni, un indennizzo a favore degli imprenditori agricoli per le perdite di animali causati da cani randagi o inselvatichiti.

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120.*

- L'art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie), comma 1, stabilisce che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per *il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche* e vegetali protette ai sensi del presente regolamento».
- L'art. 8 (Tutela delle specie faunistiche) vieta per le specie animali indicate in un allegato della G.U. (allegato D):
 - a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; (...) omissis (...) I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

Secondo l'Istat: annuario delle statistiche ambientali, edizione 2008, in Italia sono 2.563 i siti compresi nella rete Natura 2000 e includono un'area di circa 6,2 milioni di ettari, pari al 20,6 per cento della superficie nazionale (dati aggiornati a febbraio 2008). A livello regionale, l'incidenza di superficie territoriale protetta raggiunge il massimo in Abruzzo (39,2 per cento della superficie regionale) e il minimo in Emilia Romagna (11,6 per cento). Rispetto al precedente aggiornamento del 2006, si evidenzia che il numero dei siti è aumentato di venti unità mentre la superficie territoriale coinvolta è aumentata di circa il sei per cento, passando da 5,8 milioni agli attuali 6,2 milioni di ettari.

L'applicazione di quest'ultima norma e delle successive modificazioni, ha comportato l'obbligo da parte dei proprietari di elaborare per ogni attività da esercitare all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), un progetto di Valutazione d'incidenza che, quando si conclude con un parere favorevole, comporta prescrizioni che, in genere, impongono il blocco delle attività previste nel progetto sottoposto a Valutazione di Incidenza per il periodo di riproduzione della fauna. Spesso il suddetto periodo può estendersi per 5-6 mesi!

Si tratta di un altro tipo di danno economico prodotto nel settore dell'agricoltura che la CE con regolamento n. 1698 dell'ottobre 2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR, Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277) ha invitato a risarcire, ma che allo stato attuale non sta trovando pratica applicazione.

In conclusione la normativa sopra riportata attribuisce poteri e responsabilità amministrative a Enti diversi ma, teoricamente, da un lato tutela la fauna, selvatica o inselvatichita, dall'altro garantisce gli addetti all'agricoltura dai danni che potrebbero derivare dalla suddetta tutela.

Va aggiunto che la legge 27 dicembre 1977 n. 968 recante “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia”, ha classificato la fauna selvatica come bene patrimoniale indisponibile dello Stato e non più, quindi, *res nullius*. Tale qualificazione è stata recepita dalla legge 157/92 per cui, anche in virtù di una consolidata giurisprudenza in materia, la responsabilità e l'onere risarcitorio grava sulla Pubblica Amministrazione: Regioni, Enti di gestione delle Aree protette, Province ecc.

Da quanto sopra sinteticamente riportato, almeno sulla carta, non dovrebbero verificarsi conflitti tra tutela della fauna, selvatica o inselvatichita, e attività agricole.

Vedremo che così non è in quanto, a fronte di un articolato disposto normativo sufficientemente garantista nei confronti delle attività primarie, al momento della liquidazione dei danni, esistono diversi problemi legati alle modalità di accertamento, agli atti burocratici che i diversi Enti si sono dati per gli adempimenti di propria competenza, ai tempi che intercorrono tra accertamento del danno e liquidazione dello stesso, alla quantificazione dei danni, all'approvazione di regolamenti per il risarcimento dei danni da parte degli Enti preposti che, in molti casi, finiscono per vanificare l'azione risarcitoria.

ALCUNI DATI SUI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA

I danni che la fauna selvatica arreca all'agricoltura dipendono dalle condizioni ambientali del variegato territorio italiano e, di conseguenza, della fauna (stanziale e migratoria) che in esso trova risorse trofiche. In questo modo si va dai danni causati dalle nutrie oppure dagli Anatidi che da soli, nel periodo 1997-2001, hanno totalizzato oltre il 50% dei danni liquidati ai coltivatori di riso della Provincia di Vercelli, ai danni causati dal cinghiale alle colture agricole (*lato sensu*) della Toscana che, secondo il Piano Faunistico Venatorio (2007-2010), ha raggiunto il 65% dei danni e ha impegnato oltre 2 milioni di euro di risarcimento.

Risulta nel complesso che nel nostro Paese vi sono realtà in cui i danni sono ingenti, non sempre vengono evidenziati nella loro reale dimensione e, inoltre, quando c'è un risarcimento del danno subito, vi è una forte disparità nel comportamento da parte degli Enti a questo preposti.

Oltre ai danni alle colture agricole (cereali, vigneti, oleaginose) frequentemente ci si imbatte in vistosi danni su vaste superfici costituite da pascoli di alta quota che coprono le zone cacuminali del nostro Appennino, è altrettanto frequente vedere letteralmente sconvolti gli orizzonti più superficiali del suolo in boschi di querce, castagno o faggio a causa dell'azione di sovrappopolazioni di cinghiali alla ricerca di risorse alimentari.

In ambienti caratterizzati da sovrappopolazioni di ungulati gli imprenditori agricoli sono costretti a sopportare spese non indifferenti per realizzare costose recinzioni a difesa delle proprie colture con esiti non sempre positivi.

Nel caso di formazioni forestali di montagna è spesso economicamente improponibile ricorrere a dispositivi di protezione per prevenire i danni causati dagli ungulati, consistenti principalmente:

- nella brucatura della rinnovazione naturale;
- nell'asportazione di parti della pianta per scopi alimentari;
- in sfregamenti e scortecciature delle parti legnose;
- nel danneggiamento degli apparati radicali, fino allo scalzamento delle piante;
- nell'asportazione del seme caduto a terra;
- nel rimescolamento del terreno con conseguente innesco di processi di erosione.

Il morso degli ungulati è particolarmente temibile nelle fasi giovanili della coltivazione del bosco in cui le parti della chioma sono direttamente raggiungibili dalla fauna. Gli sfregamenti e le scortecciature possono verificarsi sia in boschi giovani sia in boschi adulti o maturi. In ogni caso, quando l'entità



Foto1 Ceduo di cerro la cui rinnovazione appare del tutto danneggiata dalla fauna selvatica. In queste condizioni, se non vengono rimosse le cause di disturbo, la sopravvivenza del bosco è compromessa (foto Bresciani, Casentino, AR)



Foto 2 Danni provocati da cinghiali in un pascolo di montagna

dei danni supera una determinata soglia, può essere compromessa la stessa sopravvivenza del bosco.

Se soltanto una minima parte dei danni sopra riportati a carico dei pascoli di montagna o dei boschi fossero commessi da animali in produzione zootecnica ci sarebbero sicuramente pesanti sanzioni per i proprietari sia per la violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sia, nei casi più gravi, per il palese riferimento al danno ambientale sancito dalla L. 349/1986 e successive modificazioni (vedi legge 3 marzo 1987, n. 59 e legge 8 novembre 1986, n. 752).

L'art. 18 della L. 349/86 dispone che: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato» (comma 1).

«Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile» (comma 8).

Succede invece che se questi danni interessano proprietà pubbliche, di solito non sono censiti e, quindi, non risultano in alcuna statistica e, tanto meno, sanzionati. Inoltre alcune regioni, incomprensibilmente, hanno stabilito di non risarcire i danni causati da fauna selvatica a carico dei boschi aventi un'età superiore a 3 anni. Si tratta di una norma di difficile comprensione poiché il rischio di danni da parte di ungulati al bosco più che all'età di quest'ultimo è funzione delle dimensioni delle piante, della stagione in cui si verifica il pascolamento, della specie selvatica, del reale sovraccarico di ungulati, della disponibilità di altre risorse foraggere in alternativa alle parti arboree commestibili, di particolari caratteristiche fisiche e metaboliche degli animali che pascolano il bosco.

Dai dati statistici disponibili a livello regionale, in verità non è stato possibile reperire dati a livello nazionale, emergono valori notevoli sia in termini di prelievi faunistici, sia di entità dei danni causati dalla fauna selvatica sia in termini di risarcimenti erogati.

Numerose sono ormai le proteste delle associazioni di categoria volte a ottenere una politica concreta ed efficace di contenimento della fauna selvatica, finalizzata a evitare uno squilibrio ambientale che grava in maniera pesante sulle attività agricole, sulla biodiversità degli ambienti naturali e, in alcuni casi, sulla pubblica incolumità.

Tra i provvedimenti invocati:

- l'aumento dei capi cacciabili per ogni cacciatore;
- l'attivazione di un piano di controllo straordinario per gli ungulati in soprannumero;

- una destinazione faunistica delle aree demaniali capace di rispondere concretamente alle esigenze di tutela delle attività agricole;
- una densità faunistica compatibile con le attività agro-silvo-pastorali;
- sopralluoghi celeri per il rilievo dei danni alle produzioni agricole;
- il risarcimento dei danni alle produzioni agro/zootecniche pari al cento per cento del danno accertato e del lucro cessante.

Il recente D.d.L. Orsi, secondo osservazioni mosse da alcune associazioni di agricoltori, oltre a prevedere un equo e pronto risarcimento dei danni subiti, obbliga le aziende agricole ad adottare specifiche misure di prevenzione (ad esempio, recinzioni elettrificate, trappole e così via). Per quanto riguarda il sostegno finanziario, il D.d.L. dovrebbe impegnare le amministrazioni deputate alla gestione della fauna selvatica ad adottare il principio secondo il quale il singolo operatore non è tenuto a sopportare le conseguenze economiche derivanti da una cattiva gestione della fauna selvatica sul territorio.

Per il controllo delle popolazioni di cinghiale, tenuto conto dell'entità del fenomeno e del fatto che il risarcimento dei danni arrecati assorbe la gran parte dei fondi disponibili, viene invocata una gestione venatoria calibrata su "densità obiettivo" variabili in relazione all'uso del suolo del territorio (minore densità di cinghiali in aree maggiormente destinate all'agricoltura). Viene inoltre proposto di conferire al Prefetto o al Presidente della regione il potere di emanare ordinanze urgenti contenenti misure straordinarie di controllo numerico delle popolazioni di fauna selvatica e/o inselvatichite.

Una problematica particolare è rappresentata dai danni alla fauna in produzione zootecnica prodotta dai predatori. In quest'ambito, infatti, da un lato si pongono gli interessi legati alla tutela di specifica fauna in pericolo di estinzione e anche per questo inclusa in protocolli di tutela a livello internazionale, dall'altro non possono essere sottovalutati gli aspetti economici (ma non solo economici) legati all'esercizio delle attività zootecniche. Alcuni anni fa, quando il fenomeno non aveva assunto le dimensioni attuali, era abbastanza diffusa l'opinione che l'arrivo di predatori avrebbe portato al contenimento di una certa fauna, soprattutto di ungulati, che in determinati ambienti facevano registrare danni alle colture agricole, ai boschi etc.

Già più di 30 anni fa nelle foreste demaniali della Toscana si procedeva a spennellare con repellenti i getti primaverili dell'abete bianco, particolarmente appetiti dal capriolo, successivamente si è fatto ricorso a dispositivi di protezione individuali per le giovani piantine dei rimboschimenti, con costi elevatissimi e risultati molto modesti, in attesa che i predatori facessero la loro comparsa per regolare l'ecosistema!

Poi i predatori sono comparsi, sono stati protetti per favorire la loro proliferazione e alla fine è risultato che invece di aver risolto un problema ci siamo ritrovati con due problemi da risolvere: quello della sovrappopolazione di ungulati e quello della presenza dei predatori e dei danni conseguenti alla zootecnia.

Sempre nell'ambito dei danni provocati dalla fauna selvatica, bisogna annoverare la vasta gamma di incidenti stradali registrati nel nostro Paese.

Secondo alcuni studi è emerso che nel periodo 2000-2008 in Toscana il numero di incidenti stradali per i quali è stato richiesto un risarcimento alla Regione ammontano mediamente a oltre 300 all'anno (circa 1 ogni giorno) con un trend in crescita (Sorbeti-Guerri comunicazione personale).

Nella tabella 1 sono riportati i risultati della spesa sostenuta dall'amministrazione pubblica (Regioni, Province, Enti parco, ATC e CA) per l'indennizzo dei danni da Ungulati nelle diverse regioni (e macro-aree) per l'anno 2004. Tenuto conto della non completezza dei dati per alcune aree, si stima che gli indennizzi liquidati per danni da ungulati nel 2004 sia stata pari a non meno di 8.900.000 euro.

Tenuto conto che per alcune zone i dati sono frutto di stime e che in molti casi il risarcimento si è basato non sulle richieste ma sulle somme effettivamente disponibili a questo scopo da parte della P.A., che in genere esiste una sorta di franchigia di sotto alla quale non è consentito presentare domanda di risarcimento, è ragionevole ritenere che il danno causato in Italia nel 2004 dagli ungulati abbia superato i 10 milioni di euro.

Il calcolo risulta comunque un'approssimazione per difetto, in considerazione di quanto sopra riportato.

Analizzando l'impatto sulle attività agricole delle singole specie, emerge che il 90% dei danni totali arrecati dagli Ungulati è causato dal Cinghiale. Del restante 10% di danni sono responsabili principalmente il Capriolo (42%) e il Cervo (36%), mentre i Bovidi nel loro insieme sono responsabili solo dell'1% dei danni liquidati. Nell'11% dei casi non è stato possibile, in fase di valutazione, distinguere la specie di Ungulato responsabile del danno (Genghini, comunicazione personale).

Le proiezioni sull'andamento dei danni all'agricoltura, compiute in base ai trend riguardanti le evoluzioni demografiche della fauna selvatica negli ultimi 50 anni, salvo qualche rara eccezione, non fanno ben sperare per il futuro. Basti a questo riguardo considerare che una gran parte della fauna ungulata fosse pressoché rarefatta sul territorio nazionale verso la metà del secolo scorso mentre, oggi, vuoi per lo sviluppo demografico della fauna selvatica conseguente all'abbandono delle campagne, vuoi per le introduzioni effettuate per

REGIONE	DANNI LIQUIDATI (EURO)
Friuli-Venezia Giulia	205.130
Veneto	74.726
Trentino-Alto Adige	23.766 ²
ARCO ALPINO CENTRO-ORIENTALE	303.622
Lombardia	165.037
Val d'Aosta	152.627
Piemonte	2.217.037
ARCO ALPINO CENTRO-OCCIDENTALE	2.534.701
Liguria	236.486 ²
Emilia- Romagna	880.481 ¹
Toscana	1.130.084
Marche	559.140 ¹
Umbria	711.544
APPENNINO CENTRO-SETTENTRIONALE	3.517.735
Lazio	452.535 ²
Abruzzo	924.393 ²
Molise	79.942
Campania	134.252 ²
Puglia	89.487
Basilicata	374.382
Calabria	157.161 ²
Sicilia	93.440
Sardegna	197.826
APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE	2.503.418
Totale	8.859.476
¹ cifra complessiva stimata ² dato parziale	

Tab. 1 *Entità e distribuzione della spesa sostenuta per l'indennizzo dei danni da Ungulati riferita all'anno 2004 (dati cortesemente forniti da Genghini)*

finalità venatorie e non, gli areali si sono notevolmente ampliati e sono in continua espansione. Il caso più eclatante è rappresentato dal cinghiale, ormai presente in quasi tutta l'Italia, ma anche per il capriolo e il cervo i tassi di incremento sono considerevoli.

Ai sopra riportati danni vanno aggiunti quelli causati dai predatori e quelli causati dall'avifauna.

Per quanto riguarda i danni all'agricoltura (nel caso specifico alla zootecnia) causati dai predatori, tenuto conto della realtà del nostro Paese, un'importanza di qualche rilievo, con *trend* decisamente crescenti, è costituita dal lupo. Si tratta di una specie oltremodo dinamica in grado di colonizzare habitat distanti anche qualche centinaio di chilometri dal luogo di nascita. Rilievi puntuali eseguiti su animali muniti di radiocollare (Progetto lupo, Regione Piemonte 2007), hanno documentato fenomeni di dispersione naturale e di ricolonizzazione di territori tra loro distanti fino a 225 km (distanze lineari). Dai censimenti eseguiti nell'ambito del suddetto progetto è emersa la capacità del lupo di raddoppiare numericamente la popolazione in meno di 10 anni. Il raddoppio della popolazione si è avuto nonostante l'alta incidenza di animali ammazzati (e documentati) in occasione di incidenti stradali e una certa incidenza (numericamente soltanto stimabile) di animali oggetto di bracconaggio.

Le stime sulla popolazione di lupi presenti in Italia concordano nell'assegnare a questa specie da 400 a 500 esemplari.

In alcune regioni (soprattutto Abruzzo), oltre al lupo, anche l'orso è responsabile di danni di una certa entità (per gli aspetti particolari si rimanda alle relazioni specifiche presenti in questi atti).

Tra gli altri grandi predatori, la lince, per il ridotto numero di esemplari, arreca danni del tutto sporadici. I danni causati dalla volpe, dal gatto selvatico e da alcuni mustelidi, che pure avevano un qualche rilievo in passato, oggi rivestono un'importanza del tutto marginale.

Un rilievo di non secondaria importanza è da attribuire ai danni che l'avifauna arreca all'agricoltura. Non è stato possibile reperire dati statistici a livello nazionale sui danni causati dall'avifauna all'agricoltura. Un'idea dell'entità dei danni da avifauna si può avere esaminando i dati dei risarcimenti mediamente erogati dagli A.T.C. della Regione Toscana nei territori a caccia programmata di cui alla L.R. n. 3/94.

Secondo i suddetti dati nel periodo 2000-2008 gli A.T.C. toscani hanno risarcito mediamente circa 300.000 euro ogni anno per i danni causati dall'avifauna all'agricoltura.

In conclusione bisogna considerare che il ruolo di contenimento della fauna selvatica da parte dei cacciatori tenderà a diminuire in quanto secondo l'ISTAT (Annuario di Statistica), il numero di cacciatori è in decremento (tra il 2004 e il 2005 i cacciatori sono diminuiti di 14 mila unità, attestandosi a 792 mila).

Secondo i dati pubblicati nel Piano Faunistico Venatorio della Regione Toscana (2007-2010), i cacciatori non solo diminuiscono, ma fanno registrare anche un progressivo invecchiamento. Il 70% dei cacciatori hanno più di 50 anni, e quasi il 20% sono ultrasettantenni. Secondo la fonte dianzi citata i miglioramenti ambientali a fini faunistici, incentivati dalla Politica Agricola Comunitaria, rappresentano una causa di incremento della fauna selvatica.

RIASSUNTO

Vengono esaminate alcune problematiche riguardanti i danni che la fauna selvatica arreca all'agricoltura. Si tratta di una relazione che intende evidenziare alcuni aspetti della complessa tematica di interesse di specialisti di differente estrazione che, nell'incontro promosso dall'Accademia dei Georgofili, esprimono il loro punto di vista.

A fronte di un quadro normativo sufficientemente garantista per quanto riguarda il risarcimento dei danni provocati dalla fauna (selvatica o inselvatichita), vengono evidenziate notevoli carenze nella fase applicativa delle norme di settore da parte della pubblica amministrazione.

Emerge un quadro abbastanza grave sia sotto il profilo economico, per l'entità dei danni arrecati alle attività agricole sia, più in generale, per i danni ambientali che una non adeguata gestione della fauna selvatica arreca nel nostro Paese.

Tenuto conto che nel nostro Paese il controllo della fauna selvatica è affidato per lo più al prelievo venatorio, emergono alcune preoccupazioni sia se si considera il trend in calo del numero di cacciatori e il loro progressivo invecchiamento, sia se si considera la totale mancanza di programmi di gestione della fauna protetta.

ABSTRACT

Issues concerning the damages that game and wildlife cause to agriculture are examined. This complex question is of interest to specialists in different extraction that, in the meeting sponsored by the Academia dei Georgofili, express their point of view.

Tough the normative framework offers appropriate insurance with respect to the compensation of damages caused by wild (or feral) fauna, significant deficiencies appear in the application stage, where the public administration is involved.

A fairly serious impact for our country emerges, from an economic perspective, given the magnitude of damages to agriculture and, more generally, from the environment perspective, since those damages are the effect of inappropriate wildlife management.

In our country the control of wildlife is entrusted mainly trough hunting activities. The matter appears to be of great concern given the declining trend in the number of hunters and their ageing, and considering the total lack of management programs concerning protected fauna.

